



CONVENZIONE PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI “DATA PROTECTION OFFICER” (DPO) E SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DEI DATI, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 679/2016 (GDPR).

L'anno duemila ventuno, il giorno del mese di presso la sede dell'Unione dei Comuni del
Guilcier

TRA

i Comuni sotto riportati facenti parte dell'ambito territoriale “Guilcier”:

Comune di ABBASANTA (codice fiscale Ente 00068600956), rappresentato dal Sindaco pro tempore Patrizia Carta,

che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di ABBASANTA;

Comune di AIDOMAGGIORE (codice fiscale Ente 00077720951), rappresentato dal Sindaco pro tempore Mariano Salaris, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di AIDOMAGGIORE;

Comune di BORONEDDU (codice fiscale Ente 80005490950), rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabrizio Miscali, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di BORONEDDU;

Comune di GHILARZA (codice fiscale Ente 00072080955), rappresentato dal Sindaco pro tempore Stefano Licheri, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di GHILARZA;

Comune di NORBELLO (codice fiscale Ente 00077710952), rappresentato dal Sindaco pro tempore Matteo Manca, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di NORBELLO;

Comune di PAULILATINO (codice fiscale Ente 00072980956), rappresentato dal Sindaco pro tempore Domenico Gallus, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di PAULILATINO;

Comune di SEDILO (codice fiscale Ente 80005090958), rappresentato dal Sindaco pro tempore Salvatore Pes, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SEDILO;

Comune di SODDÌ (codice fiscale Ente 80036030957), rappresentato dal Sindaco pro tempore Greta Pes, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di SODDÌ;

Comune di TADASUNI (codice fiscale Ente 00074760950), rappresentato dal Commissario straordinario Pierpaolo Pisu, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di TADASUNI;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER (codice fiscale Ente 90038340957), rappresentato dal Presidente pro - tempore Serafino Oppo, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'UNIONE;

PREMESSO CHE

- questa Unione dei Comuni, costituita tra le Amministrazioni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni, ha tra le sue finalità, indicate all'art. 3 del vigente Statuto, quella di gestire una pluralità di funzioni, servizi e progetti, promuovendo la progressiva integrazione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono e l'armonizzazione dei loro atti normativi, assicurando maggiore efficienza e economicità;
- il D.Lgs. prevede, all'art. 30, che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra di loro apposite convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i rapporti finanziari ed economici;
- con Atto UE n. 679/2016, è stato approvato il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, detto anche "RGPD", con il quale la Commissione europea intende rafforzare e rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini, sia all'interno che all'esterno dei confini dell'Unione Europea;
- il testo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 4 maggio 2016, è stato reso definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE, a decorrere dal 25 maggio 2018;

- le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impongono alle Pubbliche Amministrazioni di assicurare, entro il 25 maggio 2018, l'applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati, la cui responsabilità ultima cade sul titolare del trattamento, figura che negli enti locali è ricoperta dal Sindaco;
- l'adeguamento alle nuove norme presuppone, quindi, competenze informatiche e giuridiche, difficilmente riscontrabili all'interno dei singoli Comuni che, pertanto, si troverebbero a doverle reperire mediante incarico esterno con costi anche notevoli;
- ai sensi dell'art. 37, terzo paragrafo, del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali, è ammessa la designazione di un RPD unico per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione, per cui è da considerarsi plausibile la possibilità di gestione associata del servizio;
- per il periodo Maggio 2018/ Maggio 2020 l'Unione dei Comuni del Guilcier ha gestito il servizio associato Servizio di Responsabile per la protezione dei dati (DPO), attualmente scaduto;

TUTTO CIO' PREMESSO:

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente convenzione ha per oggetto la gestione associata del servizio di Data Protection Officer (DPO) Responsabile della protezione dei dati e supporto agli adempimenti relativi al trattamento dei dati, in attuazione del Regolamento UE N. 679/2016 (GDPR).

Tra i sottoscritti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione disciplina il trasferimento all'Unione dei Comuni dei compiti e delle attività finalizzati a dare concreta e piena attuazione alla nuova disciplina in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni contenute nel nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati personali in vigore dal 25 maggio 2018 in ciascuno dei Comuni e nell'Ente Unione.

In particolare, l'Unione dovrà provvedere a tale attività mediante affidamento all'esterno, nell'ambito dell'incarico di prestazione di servizi e sulla base di idonea procedura indetta ai sensi di legge.

Art. 2 - Obiettivi e Finalità

I Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì, Tadasuni, nonché l'Unione dei Comuni del Guilcier, si associano, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 dello Statuto dell'Unione, per l'istituzione e attivazione del servizio associato assistenza per l'adeguamento e gestione delle procedure al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi, oltre quello di D.P.O. (*Data Protection Officer*) ai sensi dell'art. 37, paragrafo 1 del suddetto Regolamento Europeo. La finalità del servizio, è quello di garantire all'Unione e ai Comuni associati, l'assistenza tecnica, giuridica e professionale necessaria per gli adempimenti della norma vigente, nello specifico supportare gli uffici dell'Unione e dei Comuni, in particolare il titolare interno del trattamento, il responsabile del trattamento e l'autorizzato al trattamento, per la corretta applicazione del nuovo modello delineato dal legislatore Europeo e da quello Nazionale.

La gestione associata è finalizzata a garantire obiettivi e finalità di efficienza dell'azione amministrativa, in una logica di risparmio economico e di tendenziale uniformazione dei processi.

L'Unione, in particolare, si pone come strumento di razionalizzazione delle risorse economiche che permetta, alle amministrazioni pubbliche, di attivare con minore sforzo in termini di risorse umane e finanziarie i diversi processi, utilizzando risorse comuni.

L'organizzazione del servizio deve tendere, in ogni caso, a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 - Funzioni dell'Unione

L'unione nell'ambito della gestione del servizio associato, dovrà garantire per ciascun l'Unione e per i Comuni e le seguenti attività:

- a) individuazione e nomina del DPO (*Data Protection Officer* - Responsabile Protezione Dati) unico;

b) valutazione dell'attuale stato di adeguamento privacy, pianificazione del percorso più adeguato per adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento UE (G.D.P.R.) e supporto e collaborazione per:

- Verifica dei regolamenti in materia di privacy;
- Classificazione dei Dati Personalisi;
- Classificazione dei Trattamenti;
- Valutazione del rispetto dei Principi Privacy;
- Progettazione nel rispetto della Privacy by Design e Privacy by Default;
- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- Definizione delle misure di sicurezza;
- Adozione di Codici di Condotta Privacy;
- Predisposizione, aggiornamento e tenuta del Registro delle attività di trattamento (Registro Privacy);
- Verifica delle nomine dei Responsabili del Trattamento Dati;
- Redazione di modifica aggiornamento della modulistica interna e dell'informativa privacy e consenso privacy secondo la indicazione cogenti del Garante della Privacy, dell'AGID o di altri organismi con competenze analoghe;
- Attuazione o aggiornamento misure tecniche e organizzative e gli atti e documenti per garantire che le operazioni di trattamento vengano effettuate in conformità alla nuova disciplina;
- Adozione di Codici di Condotta Privacy;
- Formazione continua e specifica sulle tematiche della protezione della protezione dei dati;
- Reclami e Ricorsi al Garante Privacy.

Art. 4 - Obblighi dei Comuni associati

Rimangono in capo ai singoli Comuni e ai relativi uffici, le attività di competenza del titolare interno del trattamento, del responsabile del trattamento e dell'autorizzato al trattamento nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Ciascun Comune dovrà provvedere alla nomina del DPO individuato dall'Unione mediante proprio decreto.

Per il corretto svolgimento delle attività i Comuni si impegnano a:

1. mettere a disposizione le risorse umane necessarie per lo svolgimento corretto della convenzione;
2. nominare un referente comunale che possa interfacciarsi con il DPO e per i rapporti tra il Comune e l'Unione;
3. garantire l'accesso ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento del servizio;
4. vigilare sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali ed effettuare il monitoraggio degli interventi eseguiti.

Art. 5 - Forme di consultazione

Con cadenza almeno annuale, o comunque ogni qualvolta sia necessario, sarà cura dell'Unione convocare i referenti tecnici e politici dei Comuni per la verifica del corretto adempimento della presente convenzione e il monitoraggio in ordine all'andamento del servizio.

Le convocazioni potranno essere promosse da ciascun Ente associato qualora se ne ravvisi la necessità.

Art. 6 - Personale

L'Unione dei Comuni del Guilcier, tenendo conto della dotazione organica dell'Ente, mette a disposizione il proprio Personale, al fine di garantire l'espletamento del servizio associato oggetto della presente convenzione.

Art. 7 - Impegno finanziario degli enti associati

Le spese del Servizio oggetto della presente convenzione, sono a totale carico del Bilancio dell'Unione dei Comuni del Guilcier, pertanto nessun costo verrà imputato alle amministrazioni comunali.

Art. 8 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata indeterminata, strettamente legata alla durata del servizio, salvo la possibilità di recesso da parte degli Enti sottoscrittori come di seguito indicato.

Art. 9 - Recesso

Gli enti sottoscrittori potranno recedere dalla presente convenzione con provvedimento motivato entro il mese di ottobre di ogni anno. Gli effetti del recesso decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla relativa

comunicazione (art. 7 dello Statuto dell'Unione).

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese, di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti con la presente convenzione.

Art. 11 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata in via bonaria. Qualora non si raggiunga un accordo, le controversie verranno rimesse al Giudice Ordinario. Il Foro Competente è il Tribunale di Oristano.

Art. 12 - Regime di imposta di bollo e di registro

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata è esente dall'imposta di bollo a termini dell'art. 16 allegato B - Tabella D.P.R. n. 642/72.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1 - Lettera B parte II tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

La presente convenzione si compone di 12 articoli e viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti.

Ghilarza,

- per il Comune di Abbasanta _____
- per il Comune di Aidomaggiore _____
- per il Comune Boroneddu _____
- per il Comune Ghilarza _____
- per il Comune di Norbello _____
- per il Comune di Paulilatino _____

- per il Comune di Sedilo _____
- per il Comune di Soddì _____
- per il Comune di Tadasuni _____
- per l'Unione dei Comuni del Guilcier _____